

CAMERA DEI DEPUTATI N. 592

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO, TESTA

Presentata il 5 ottobre 1983

Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della carcerazione preventiva è ancora una volta all'ordine del giorno. Sappiamo tutti che la drammaticità della situazione carceraria ha origine e causa nei troppo lunghi tempi dell'amministrazione della giustizia, così come sappiamo che, per conseguenza, lo strumento risolutore può essere rappresentato dal nuovo processo, cioè dalla introduzione di un rito che consenta il rendimento della giustizia in tempi brevi.

Per questo, riprendendo il testo della VIII legislatura, abbiamo ripresentato, anche in questa, la proposta di legge delega per la riforma del codice di procedura penale.

Pertanto poiché, anche accelerando al massimo i tempi, la logica della legge-delega porta necessariamente avanti almeno di un anno l'approvazione definitiva del

nuovo codice di rito, i deputati socialisti hanno ritenuto opportuno avanzare una loro proposta di nuove norme in materia di carcerazione preventiva. La proposta che segue opera nel senso della riduzione della durata massima della carcerazione preventiva, sia a livello dei singoli autonomi seguenti del processo sia al livello complessivo, con una riformulazione interamente sostitutiva dell'articolo 272 del codice di procedura penale vigente.

Tale riforma è ottenuta, sia operando la materiale riduzione dei tempi, sia abrogando, in taluni casi, e limitando, in altri, gli effetti di pesante severità di alcune norme quali, ad esempio, l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

E poiché l'ovvia esigenza giuridica, civile e politica di rendere immediatamente operative le nuove norme riduttive dei ter-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mini, porterebbe alla contemporanea ed immediata scarcerazione di un certo numero di imputati detenuti, si è prevista una norma transitoria per la regolamentazione non traumatica del passaggio dal vigente regime al nuovo.

La proposta che segue inoltre, accogliendo un'esigenza diffusa e fondata, modifica anche l'attuale regime della libertà provvisoria attenuando e limitando i divieti della legge Reale e della legge Cosiga, restituendo così al discrezionale ap-

prezzamento del giudice il giudizio d'opportunità a concedere la libertà provvisoria non solo nei casi di reati a cattura facoltativa ma anche, limitatamente alle accuse di associazione, per i reati con finalità di terrorismo e di eversione.

Preme peraltro ai sottoscritti esplicitare che la presente proposta di legge è aperta al concerto con le altre proposte sull'identica o analoga materia ed in particolare con il disegno di legge che il Governo ha preannunciato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il mandato o l'ordine di arresto emesso dal pretore, da altro giudice o dal pubblico ministero cessa di avere effetto se entro dieci giorni dall'esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato ed alle circostanze aggravanti alle quali non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale; delle altre circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età ».

ART. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Durata della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei reati nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi, prorogabili, su richiesta motivata del pubblico ministero, per altri sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni venti o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che si proceda con istruzione formale. L'imputato deve essere altresì immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della carcerazione preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se, entro quattro mesi dal decreto di citazione nei procedimenti di competenza del pretore e, negli altri casi, se, entro un anno dall'ordinanza di rinvio a giudizio, non sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado;

2) se, entro un anno dal deposito dei motivi d'impugnazione non sia intervenuta sentenza di condanna in grado d'appello;

3) se, entro il doppio dei termini previsti al n. 1 del presente comma dal deposito dei motivi di ricorso non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nelle fasi di giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del suo difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Con l'ordinanza di scarcerazione tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili. Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto.

Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria. Allo stesso modo provvedono, con la sentenza i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo ».

ART. 4.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti per i casi in cui l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura è facoltativa.

Sono altresì abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti per i reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione, limitatamente a quelli di cui agli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale, sempre che l'imputato non abbia concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 6.

(Norma transitoria).

In sede di prima applicazione, limitatamente ai procedimenti pendenti nei quali, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, i termini di carcerazione preventiva risultino già maturati ovvero vengano a maturazione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore, i termini previsti per ogni singolo stadio e grado dall'articolo 272 del codice di procedura penale così come modificato dalla presente legge sono prolungati della metà, computando in essa la quantità dei giorni residui rispetto alla scadenza che sarebbe maturata in forza della normativa del soppresso articolo 272 del codice di procedura penale.